



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**  
DI **MILANO**

SEZIONE **16**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>D'ANDREA</b>	<b>FRANCESCO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>PAGLIARO</b>	<b>ELIO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CHIAMETTI</b>	<b>GUIDO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 1400/10  
depositato il 28/01/2010

- avverso SOLLECITO PAGAM n° 06820091027002872000 TASSE AUTO 1994  
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA ESATRI S.P.A.

**difeso da:**

AVV. CONFORTI PAOLA  
VIALE DELL'INNOVAZIONE, 1/B 20126 MILANO

**proposto dal ricorrente:**

EDDASSOULI ABDELHAKIM  
VIA DEI MANDORLI 6 20090 CESANO BOSCONI MI

**difeso da:**

AVV. AUGERI PRIMO  
VIA BOCCACCIO, 2/B 20090 CESANO BOSCONI MI

**altre parti coinvolte:**

AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE VIBO VALENTIA  
CORSO UMBERTO I 89900 VIBO VALENTIA VV

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 1400/10

UDIENZA DEL

04/05/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

168

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

19 MAG. 2010

Il Segretario

Il Segretario  
Dessa Bruna Tramacca

## Svolgimento del Processo

Con ricorso depositato in data 28/01/2010, assistito e rappresentato dall'avv. Primo Osvaldo Augeri il sig. EDDASSOULI Abdelhakim ha impugnato il sollecito di pagamento n.06820091027002872000 ed il provvedimento di diniego della definizione dei carichi entrambi relativi al ruolo n.000553 del 2000.

Il ricorrente ha narrato di essere cittadino marocchino residente in Italia dai primi anni '90 e di essere stato proprietario dell'autoveicolo targato CZ 366185 portato in demolizione in data 22/12/90 ma che a causa della scarsa conoscenza delle leggi italiane solo in seguito apprendeva della necessità di comunicare alle autorità competenti la cessazione della circolazione del veicolo per cui otteneva l'annotazione nei pubblici registri della cessazione della circolazione dell'autoveicolo e provvedeva al saldo delle imposte dovute pari a £ 59.400=.

Senonché nove anni dopo tale dichiarazione riceveva dall'Esatri S.p.A una comunicazione che lo informava di essere debitore della somma di € 916,97 a titolo di tasse automobilistiche del 1994 che potevano essere estinte ex art. 12 legge 27/12/2002 n.289 mediante il pagamento di € 183,71.

Provvedeva al pagamento ma, in data 16/11/2009 l'Ufficio delle Entrate Direzione Provinciale di Vibo Valentia notificava il provvedimento di diniego del condono n. 675/2009 e comunicava la mancata estinzione dell'iscrizione al ruolo n. 000553/2000.

Ha chiamato in causa sia Equitalia Esatri S.p.A sia l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vibo Valentia ed ha eccepito la mancata notificazione della cartella di pagamento che, pur citata nel sollecito di pagamento non risulta essergli pervenuta per cui ruolo e cartella devono ritenersi nulle per difetto di notifica.

Parimenti nulla giuridicamente è da ritenere la notificazione del provvedimento di diniego della definizione dei carichi pendenti per violazione dell'art. 60 DPR 600/1973 perché privo della relata di notifica, dell'indicazione dell'agente notificatore, della data e del luogo dell'avvenuta notifica. Ha eccepito, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982 n.953 convertito dalla legge 28 febbraio 1983 n.53 visto che non è intervenuto alcun atto interruttivo.

Si è rifatto all'art. 10 della legge 212/2002 per evidenziare l'incomprensibilità del sollecito di pagamento e del comportamento di Equitalia Esatri che prima del sollecito aveva inviato comunicazione con la quale indicava la possibilità sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 della legge 27 dicembre 2002 n.289. di estinguere il debito con il pagamento di € 428,45. di cui € 183,71 per condonare il debito relativo al 1994.

Ha ritenuto che ESATRI, con l'incasso della somma richiesta abbia legittimato due volte il condono sia per averlo offerto sia per aver incassato il pagamento ed ha fatto rilevare la situazione di legittimo affidamento di cui alla legge 212/2002.

Ha concluso con richiesta di annullamento degli atti impugnati.

EQUITALIA ESATRI S.p.A si è costituita in giudizio; ha precisato di aver ricevuto dall'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Vibo Valentia il ruolo di € 734,77 per Registro imposta di circolazione e tasse riscosse in Calabria in data 25/01/2000, di aver notificato la cartella di pagamento in data 05/10/2000 e di aver inviato nel 2003, a norma dell'art.12 della legge 289/2002 comunicazione relativa alla facoltà di definizione dei carichi di ruolo pregressi.

Ha confermato l'avvenuto pagamento di € 183,71 relativi alla cartella di pagamento ma di aver, successivamente notificato, a seguito della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Vibo Valentia del provvedimento di diniego del condono, il sollecito di pagamento impugnato.

Ha eccepito l'incompetenza territoriale della Commissione Tributaria adita ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 546/92 relativamente all'ente impositore nonché l'inammissibilità del ricorso ex art. 18 del D.Lgs 546/92 per assoluta incertezza dell'atto/i impugnato/i atteso che sono stati indicati quali atti

impugnati il sollecito di pagamento ed il provvedimento di diniego del condono mentre nel corpo dell'atto si parla della cartella di pagamento di cui si contesta la notificazione.

L'inammissibilità è invocata in quanto avverso al sollecito di pagamento perché non è atto impugnabile ex art. 19 D.Lgs 546/92 citato ed avverso la cartella di pagamento per violazione dei termini ex art.21 atteso che la cartella è stata notificata in data 05/10/2000 e, sulla quale ha ritenuto che la Commissione non potrà esprimersi visto che il ricorrente ha indicato impugnati solo il diniego di condono ed il sollecito di pagamento.

Ha sostenuto che la contestazione di parte relativamente al diniego debba essere rivolta nei confronti dell'Ente impositore.

Relativamente alla comunicazione di condono "tasse automobilistiche" ha precisato di aver provveduto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 della legge 289/2002 di cui ha riportato stralcio relativo ai compiti assegnati ai concessionari.

Successivamente la Direzione Centrale per l'Accertamento dell'Agenzia delle Entrate con comunicazione n.47 del 28/06/2007 dichiarava che la definizione agevolata di cui all'art. 12 legge 289/2002 non era applicabile alle tasse automobilistiche regionali tra le quali rientra quella in argomento per cui i versamenti effettuati dal ricorrente sono stati effettuati a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute.

Relativamente alla eccepita prescrizione, eventualmente maturata prima della consegna del ruolo, ha indicato nell'Ufficio di Vibo Valentia il soggetto di riferimento.

Ha respinto la richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite visto che ha svolto la propria attività nel pieno rispetto delle norme di legge e di non aver possibilità di negare al contribuente di effettuare versamenti anche parziali di quanto risulta in base alle iscrizioni a ruolo.

Ha concluso con la formulazione di una serie di richieste.

Anche l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vibo Valentia si è costituita in giudizio.

Ha precisato i motivi per cui la tassa a ruolo era esclusa dall'agevolazione di condono, che il c.d.condono per la rottamazione dei ruoli è stata un'attività esclusiva dell'Agente delle Riscossione, che il ruolo emesso riferito all'anno 1994 era dovuto visto che la data di fine possesso conseguente la radiazione dai registri automobilistici risale alla data del 30/11/1994.

Ha concluso con richiesta di rigetto del ricorso, di chiamata in causa di Equitalia SpA e propria estromissione dalle eventuali spese di giudizio.

Alla costituzione in giudizio di Equitalia ha replicato il ricorrente con eccezioni sulle osservazioni formulate dalla stessa.

### **Motivi della Decisione**

Nell'esame preliminare della documentazione proposta, questo Collegio ha ritenuto impugnabile il sollecito di pagamento notificato da Equitalia Esatri S.p.A avuto riguardo al fatto che la stessa non è stata in grado di dimostrare di aver notificato la cartella di pagamento ed il ricorrente ha affermato di non aver ricevuto.

Sul ritenere impugnabile il sollecito di pagamento il Collegio è confortato da quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23832 del 19 novembre 2007.

Ha ritenuto, altresì, legittima e tempestiva la costituzione in giudizio della convenuta Equitalia in considerazione della consolidata giurisprudenza che si è formata sul caso, si cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 18962 del 16/03/2005.

ha rilevato che il provvedimento di diniego del condono, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, è stato impugnato davanti a questa Commissione e non a quella competente territorialmente di Vibo Valentia come previsto dall'art. 4 del D.Lgs 546/92 pur essendo stata

chiamata in causa l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia che si è costituita in giudizio senza invocare il difetto di incompetenza territoriale di questa Commissione.

Per questo rilievo, nel merito, vale quanto riportato in dispositivo.

Nel merito, rigettate tutte le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate da Equitalia Esatri S.p.A si constata che il ricorrente, su legittimo invito del Concessionario e per esplicita ammissione dello stesso, ha sanato il debito dovuto all'erario per tasse automobilistiche addivenendo alla comunicazione ex art. 12 della legge 289/2002 e pagando l'importo richiesto di € 183,71.

E' evidente però, che la somma pagata dal ricorrente per la sanatoria del debito erariale per tasse automobilistiche non può essere, a posteriori, ritenuta versata come acconto su altri debiti tanto più che lo stesso Concessionario, in risposta ad inerente eccezione dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia ha ritenuto legittimo il proprio operato giustificandolo con citazione e proposizione di idonea documentazione.

Sulla sussistenza di tale legittimità del Concessionario che, comunque, non può portare il ricorrente a rappresentare il terzo che paga le conseguenze della diversa interpretazione delle norme fra l'Agenzia delle Entrate ed il Concessionario, questo Collegio ritiene nel giusto l'interpretazione della norma da parte del Concessionario considerato che fino all'anno 1999 la tassa automobilistica non era definita come "tributo proprio della Regione" e rientrando la stessa nell'ambito di applicazione dell'art. 12 della legge 289/2002 per cui, anche se incidentalmente l'atto impugnato è ritenuto illegittimo.

Riguardo alle spese sussistono fondati motivi per la compensazione fra tutte le parti.


**P. Q. M.**

La Commissione accoglie il ricorso proposto avverso Equitalia Esatri S.p.A ed annulla il sollecito di pagamento del 30/10/2009. Relativamente al provvedimento di diniego di definizione ex art. 12 legge 289/2002 dichiara la propria incompetenza per territorio essendo competente la Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia.

Dichiara le spese di giudizio compensate fra tutte le parti.

Milano 04- maggio- 2010

  
Il Relatore

  
Il Presidente